



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

(ANNO 2026)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Tributo.

CAPO II – MODALITA' GESTIONALI

Art. 2 - Gestione del Servizio e Classificazione dei Rifiuti.

Art. 3 - Soggetto Attivo.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi.

Art. 6 - Locali ed aree oggetto del tributo e loro superficie.

Art. 7 - Esclusioni.

Art. 8 - Determinazione delle Tariffe.

Art. 9 - Periodi di applicazione del Tributo.

Art. 10 - Occupanti le Utenze Domestiche.

Art. 11 - Classificazione delle Utenze Non Domestiche.

Art. 12 - Scuole Statali.

Art. 13 - Tributo Giornaliero.

Art. 14 - Tributo Provinciale.

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI - DICHIARAZIONE

Art. 15 - Riduzioni per le Utenze Domestiche.

Art. 16 - Riduzioni Tariffarie per le Utenze Non Domestiche.

Art. 17 - Riduzioni per le Utenze Non Domestiche in caso di Uscita dal Servizio Pubblico

Art. 18 - Riduzioni Tariffarie per le Utenze Non Domestiche a seguito di emergenza sanitaria.

Art. 19 - Riduzioni per inferiori Livelli di Prestazione del Servizio.

Art. 20 - Esenzioni ed Agevolazioni.

Art. 20 Bis - Agevolazioni ed esenzioni uniformi a livello di zona socio-sanitaria.

Art. 21 - Cumulo di Riduzioni ed Agevolazioni.

Art. 22 - Obbligo di Dichiarazione.

Art. 23 - Contenuto e Presentazione della Dichiarazione.

CAPO IV – RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 24 - Funzionario responsabile del tributo.

Art. 25 - Riscossione.

Art. 26 - Accertamento.

Art. 27 - Sanzioni.

Art. 28 - Interessi.

Art. 29 - Rimborsi.

Art. 30 - Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati.

Art. 31 - Contenzioso.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

Art. 34 - Disposizioni Transitorie.

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani avviati al riciclo, al recupero, e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 applica e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e deliberazione n. 15/2022 ARERA di approvazione del TQRIF e s.m.i. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale. La disciplina ARERA è adottata ai soli fini del rispetto della regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal Servizio Smaltimento Rifiuti e dal Servizio Finanziario prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II – MODALITA' GESTIONALI

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema

all’aperto, parcheggi;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale occupi o detenga locali o aree scoperte secondo quanto stabilito all’art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 6

LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO E LORO SUPERFICIE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu o Tares.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) completa dei dati delle superfici dei singoli locali, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 7

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi idrico, elettrico e gas;
 - d) fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati e che tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, e fabbricati per i quali siano stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che li rendono interamente e oggettivamente inutilizzabili limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - e) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - i) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali
2. Le circostanze dei commi precedenti, sia al verificarsi dell'evento che al suo superamento, devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente

rilevabili in base ad elementi obiettivi e da idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di inabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti”. Il Comune potrà effettuare il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente.

La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate, a pena di decadenza, tempestivamente dalla manifestazione dell'evento. La non assoggettabilità a tassazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione al protocollo del Comune con computo a bimestre di cui al successivo art. 9.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini

5. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

In base al criterio del periodo precedente, a titolo di esempio, presentano tali caratteristiche:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, depositi agricoli quali legnaie, fienili e simili ed i locali adibiti esclusivamente a ricovero di attrezzi e mezzi agricoli; locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante).
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da

certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare a richiesta dell'ufficio Tributi i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
8. In caso di mancata indicazione in dichiarazione delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 5 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. nonché dalle indicazioni di cui alla

deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 660 L. n. 147/2013. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. La tariffa è composta:

- a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013 e successive modifiche;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013 e successive modifiche.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27

aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

ART. 9

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata. In caso di occupazione cessata in un giorno qualsiasi del bimestre, il bimestre stesso sarà contabilizzato per intero.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è avvenuta. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è avvenuta, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
4. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
2. Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura, in assenza della relativa

dichiarazione, secondo le seguenti modalità:

- a) all'intestatario scheda anagrafica;
- b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
- c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti in quell'immobile, si assume come numero degli occupanti, quello di 3 unità ad eccezione delle unità immobiliari aventi superficie calpestabile uguale o inferiore a mq. 40 per le quali si assume un numero di occupanti pari a 2.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2014, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999 (riportate in allegato A), sulla base della categoria di occupazione

dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le nuove utenze non domestiche sono inserite in una delle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999 (riportate in allegato A), sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata, dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o comunque, in caso di divergenza, sulla base dell'effettiva attività svolta.
3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività principale, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla dichiarazione del contribuente, o da altri elementi.

ART. 12

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 13

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggetto al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione si considera temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone, in base all'art. 1 comma 838 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il canone unico patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni, per l'occupazione del suolo e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.
7. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, non è dovuta la tassa giornaliera per le maggiori superfici occupate rispetto a quanto già concesso o autorizzato, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

ART. 14

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

CAPO III – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI - DICHIARAZIONE

ART. 15

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 658 della L. n. 147/2013, alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una

riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo dovuto per le unità immobiliari presso le quali si trova l'impianto di compostaggio.

2. L'agevolazione sarà concessa a seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione anche in questo caso con decorrenza della cessazione dall'anno successivo.

ART. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare al recupero parte dei propri rifiuti urbani.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, parte dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero, determinata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero (ru) nel corso dell'anno solare e la quantità annua di rifiuti producibili (rp) ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata al tributo dell'attività (mq) per il coefficiente di produzione dei rifiuti (Kd) riferito alla categoria dell'utenza non domestica indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe ($rp= mq \cdot Kd$). Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione così determinata (riduzione = $ru \cdot 30 / rp$), non può essere comunque superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n.

152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo e il relativo importo sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno successivo oppure rimborsato in caso di incapienza.
5. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che nella relativa richiesta siano riportati gli estremi del titolo autorizzatorio e che lo stesso preveda un uso stagionale o ricorrente fino ad un periodo massimo di 183 giorni continuativi nell'arco dell'anno solare.
- 5-bis. Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7, 7A, 8, 8A, 22, 23, 24 inattive per periodi non inferiori all'anno solare, con accertata sospensione dell'attività comunicata e/o rilasciata dagli uffici competenti, è concessa una riduzione pari al 70% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo, e competono a richiesta dell'interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il termine indicato all'articolo 23 comma 1 del presente regolamento, pena la non ammissibilità al beneficio. Le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione a decorrere dall'anno 2017 del 20% della tariffa, per le attività commerciali, artigianali e ricettive che abbiano ottenuto il riconoscimento di "esercizio storico" ed il conseguente inserimento nell'albo comunale in base all'art. 5 comma 1 del "Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione degli esercizi storici di Volterra". La riduzione si applica solo alle superfici di vendita, intendendosi per tali quelle direttamente accessibili dalla clientela, escludendo i locali destinati a magazzino e di servizio. La riduzione compete a richiesta dell'interessato dall'anno successivo a

quello di iscrizione all'albo e cesserà, sempre a decorrere dall'anno successivo, in caso di recesso o cancellazione dallo stesso albo ai sensi dell'art. 8 dello stesso regolamento.

7. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione a decorrere dall'anno 2019 pari al 100% della tariffa, fino ad un massimo annuale di 2.000 euro, per tre anni a favore delle attività artigianali e industriali che avvieranno nuovi insediamenti produttivi (esclusi subentri nello stesso settore merceologico) nel territorio comunale.

Per le attività di somministrazione alimenti e bevande, le attività artigianali alimentari con somministrazione non assistita e le cooperative di comunità, la presente agevolazione vale solo per i nuovi insediamenti produttivi posti al di fuori del centro abitato di Volterra.

Nel caso in cui i soggetti che hanno titolo a beneficiare della riduzione di cui sopra, costituiscano una nuova attività non presente nel territorio comunale e giudicata di valore aggiunto dalla Commissione Esercizi storici, oppure venga svolta nella forma del “coworking” o di cooperativa di comunità, tale riduzione avrà la durata di quattro anni.

8. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione a decorrere dall'anno 2019 pari al 10% della tariffa agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che dismettano apparecchiature per il gioco d'azzardo, slot machine, video lottery e/o apparecchi con vincite di denaro e simili. La riduzione è applicata solo per l'anno oggetto di dismissione ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. La riduzione è riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune, corredata da idonea documentazione che ne dimostri la rimozione e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La misura decade, con recupero integrale della tassa dovuta, se il soggetto passivo procede alla reistallazione delle suddette apparecchiature prima che siano trascorsi cinque anni dalla dismissione.

9. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 5-bis, 6, 7 e 8 del presente articolo, sono interamente a carico del bilancio comunale e competono a richiesta dell'interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il termine indicato all'articolo 23 comma 1 del presente regolamento, pena la non ammissibilità al beneficio.

ART. 17

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di

averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; il suddetto termine di presentazione ha natura perentoria. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni. Solo per l'anno 2021, considerato il disallineamento tra il termine per l'adozione del presente regolamento e il termine per la comunicazione, si ritengono validamente presentate le dichiarazioni pervenute entro il 31 maggio anche se prive di tutti i documenti previsti nel presente comma, sempre che vengano trasmesse le opportune integrazioni entro il 31 ottobre 2021.
3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine da comunicare al Comune o al gestore. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al presente comma, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere i quantitativi e i dati dell'utenza cui i rifiuti si

riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma precedente, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 18

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 per l'anno di competenza 2020 è prevista una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.
2. La suddetta riduzione è così articolata:
 - a) Nessuna riduzione della TARI per le attività previste all'interno delle categorie di cui all'allegato "A" del regolamento e di seguito specificate:

9 – Case di cura e riposo
10 – Ospedali
14 – Farmacie

25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

b) Riduzione del 12,5% della tariffa intera della TARI per le attività previste all’interno delle categorie di cui all’allegato “A” del regolamento e di seguito specificate:

1 – Enti di assistenza
3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 – Distributori di carburanti
11 – Uffici, agenzie
12 – Banche, istituti di credito e studi professionali
13 – Negozi di abbigliamento (bambini e neonati), di libreria, di cartoleria, ferramenta e di informatica
14 – Edicole, tabacchi e altre attività
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 – Attività industriali con capannoni di produzione
21 – Attività artigianali di produzione beni specifici limitatamente a quelli alimentari
26 – Plurilicenze alimentari e/o miste
27 – Ortofrutta e pescherie, fiori e piante

c) Riduzione del 20% della tariffa intera della TARI per le categorie di attività di seguito specificate previste dall’allegato “A” del regolamento:

1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 – Cinematografi e teatri
4 – Impianti sportivi e campeggi
6 – Esposizioni, autosaloni
7 – Alberghi con ristorante
7A – Agriturismi con ristorante
8 – Alberghi senza ristorante
8A – Agriturismi senza ristorante
13 – Negozi di calzature, abbigliamento (escluso per bambini), altri beni durevoli (es. alabastro, oggettistica, merceria)

15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
21 – Attività artigianali di produzione beni specifici limitatamente a quelli non alimentari
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 – Mense, birrerie, hamburgherie
24 – Bar, caffè, pasticceria
27 – Pizze al taglio

3. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. n. 147/2013 per l'anno 2021 è prevista una riduzione tariffaria, sulla tariffa intera, per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti, che a causa del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che abbiano subito restrizioni e una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, come di seguito specificate:

a) Nessuna riduzione della TARI per le attività previste all'interno delle categorie di cui all'allegato "A" del regolamento e di seguito specificate:

1 – Enti di assistenza
9 – Case di cura e riposo
10 – Ospedali
14 – Farmacie
20 – Attività industriali con capannoni di produzione
25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

b) Riduzione del 12,5% della tariffa intera della TARI per le attività previste all'interno delle categorie di cui all'allegato "A" del regolamento e di seguito specificate:

3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
--

4 – Distributori di carburanti
6 – Esposizioni, autosaloni
11 – Uffici, agenzie
12 – Banche, istituti di credito e studi professionali
13 – Negozi di calzature, abbigliamento, altri beni durevoli
14 – Edicole, tabacchi e altre attività
15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21 – Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari
27 – Ortofrutta e pescherie, fiori e piante

c) Riduzione del 30% della tariffa intera della TARI per le categorie di attività di seguito specificate previste dall’allegato “A” del regolamento:

4 – Campeggi
7 – Alberghi con ristorante
7A – Agriturismi con ristorante
8 – Alberghi senza ristorante
8A – Agriturismi senza ristorante
13 – Negozi di altri beni durevoli turistici (es. vendita alabastro, articoli da regalo)
17 – Attività artigianali tipo botteghe: estetista e simili
21 – Attività artigianali di produzione beni specifici (alimentari)
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 – Mense, birrerie, hamburgherie
24 – Bar, caffè, pasticceria
25 – Produzione alimentare (es. paninerie, gelaterie)
27 – Pizze al taglio

d) Riduzione del 55% della tariffa intera della TARI per le categorie di attività di seguito specificate previste dall’allegato B del regolamento:

1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 – Cinematografi e teatri
4 – Impianti sportivi

4. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2020 e 2021.
5. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 19

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 657 della L. n. 147/2013, gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento; in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino centro di raccolta supera i 500 metri.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della L. n. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Servizio Smaltimento Rifiuti e, per conoscenza, al Servizio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 20

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013, sono esenti dalla tassa i locali occupati da soggetti che, non raggiungendo il minimo vitale previsto dalle leggi in vigore, vengono segnalati

all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali dell'Azienda Sanitaria Locale con apposita relazione.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 e dall'art. 31 comma 3 della legge Regione Toscana n. 43 del 3 agosto 2004, sono esenti dalla tassa a decorrere dall'anno 2018, i locali posseduti, detenuti o occupati da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona destinati esclusivamente a residenza sanitaria assistenziale (RSA) e individuati nei locali di degenza e in quelli a servizio degli stessi.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione pari al 30% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di quattro componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione pari al 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti, al primo gennaio dell'anno di imposizione, di cinque o più componenti, aventi un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 è prevista una riduzione pari al 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari composti esclusivamente di soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con indicatore ISEE, relativo a redditi dell'anno precedente, non superiore a euro 12.000.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013 è prevista, a partire dall'anno 2019, a favore dei nuovi residenti costituenti un nuovo nucleo familiare autonomo, una esenzione per la durata di tre anni, nel caso siano rispettate contemporaneamente all'atto di presentazione della dichiarazione tutte le seguenti condizioni:
 - che le unità immobiliari dichiarate costituiscano abitazione principale e pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C7) del nuovo nucleo;
 - che nell'unità immobiliare occupata non sia già presente un altro nucleo familiare;
 - che tutti i componenti del nuovo nucleo familiare non abbiano avuto residenza nel Comune di Volterra nei due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di esenzione;
 - che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito ISEE in corso di validità inferiore a euro 40.000,00, comprovato da certificazione in corso di validità.

Nel caso in cui la residenza si trovi nel centro storico ricompreso fra le Mura medioevali, nelle frazioni o negli abitati minori fuori dalla Città, nei quartieri di Santo Stefano, I Borghi, San Lazzaro, Sant'Alessandro tale esenzione avrà la durata di anni quattro.

La misura decade, con recupero integrale della tassa dovuta, se il soggetto passivo trasferisce la propria residenza in altro comune prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione della residenza.

7. Le agevolazioni, riduzioni tariffarie e le esenzioni del presente articolo, sono interamente a carico del bilancio comunale e competono a richiesta dell'interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il termine indicato all'articolo 23 comma 1 del presente regolamento, pena la non ammissibilità al beneficio.

ART. 20 BIS

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI UNIFORMI A LIVELLO DI ZONA SOCIO-SANITARIA

1. Il Comune, nell'ambito della politica sociale tesa a sostenere la responsabilità sociale di impresa a livello locale, sulla base di un'intesa raggiunta nel Consorzio Società della Salute tra tutti i comuni appartenenti alla zona socio-sanitaria dell'Alta Valdicecina Valdera, dispone la riduzione o l'esenzione dalla TARI a favore delle aziende iscritte nell'apposito Albo delle Imprese Socialmente Responsabili, che abbiano svolto, nel corso dell'anno precedente a quello cui è riferita la tassa, almeno un inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o deboli, con un contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.

2. L'agevolazione tariffaria sopra indicata consegue a domanda dell'azienda, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la fattispecie che dà diritto all'agevolazione, sotto forma di dichiarazione relativa alla tassa rifiuti. L'Ufficio tributi, entro il successivo mese di gennaio, chiede conferma del diritto all'agevolazione alla Società della Salute, responsabile della tenuta dell'elenco di cui al successivo comma 3. La Società della Salute risponde all'ufficio precedente – positivamente o negativamente – entro il 20 febbraio.

3. L'agevolazione o l'esenzione è attribuita al ricorrere dei sottoindicati requisiti:

- essere iscritte nell'elenco delle Imprese socialmente responsabili della zona Alta Val di Cecina Valdera;
- aver effettuato, nell'anno corrente o nel precedente, un inserimento lavorativo di un soggetto svantaggiato o debole, con un contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi, in base a proposta del servizio sociale professionale dell'Azienda sanitaria Locale o del Centro per l'Impiego.

4. L'agevolazione soggettiva massima è determinata nella misura massima di 800 euro, comunque fino a concorrenza della tassa dovuta, applicabile sia sulla parte fissa che variabile, fermo

restando il limite qui indicato. Nei casi in cui la tassa è superiore a tale importo, la tassa è liquidata limitatamente alla parte che eccede gli 800 euro.

5. Il plafond destinato alle agevolazioni, finanziato dal bilancio dell'ente, è pari allo 1 per mille dell'accertamento della Tassa in competenza.
6. Sono escluse dalla presente agevolazione le cooperative sociali di tipo B, nella considerazione che, da un lato, il requisito qui stabilito per l'accesso all'agevolazione non è significativo per tale tipologia aziendale, dall'altro esiste già un complesso di agevolazioni per tale tipologia aziendale, stanti le finalità sociali obbligatorie che esse devono perseguire.
7. In caso di revoca dell'accreditamento e quindi dell'iscrizione dall'elenco, l'azienda perde il diritto alle agevolazioni. Sono fatte salve le agevolazioni già concesse e per le quali la tassa risulti già versata in misura ridotta.

ART. 21

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opererà sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 22

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - f) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

- nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. L'inizio o la cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia contratto di locazione o risoluzione dello stesso, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).
5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

ART. 23

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, la cessazione produce i suoi effetti dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione

dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di

relativa planimetria in scala;

g) l'indirizzo di posta elettronica e/o l'indirizzo P.E.C.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo Posta Elettronica Certificata o compilata e presentata attraverso i servizi web del Comune. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione, salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 2.

CAPO IV – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:

- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante dipendenti comunali ovvero personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale (TEFA). L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la data di scadenza stabilita per il pagamento.
2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006.

5. La riscossione della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avverrà mediante emissione di avvisi bonari da pagarsi nel numero di rate stabilito dal provvedimento di cui al comma 2. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
6. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'avviso bonario, il Comune provvede all'emissione di formale richiesta di pagamento, in unica rata, da notificarsi al contribuente, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, col solo aggravio della spesa di notifica.
7. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi il comune provvederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Il Comune può provvedere a notificare al contribuente un unico atto di sollecito/accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il versamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, non saranno applicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
9. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00.
10. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di cui al presente articolo, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.
11. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 26

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge n.

160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quelle cui l'avviso di accertamento si riferisce.
4. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, qualora l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o entro gli ulteriori termini di proroga previsti per legge, è previsto che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con specifico regolamento della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, è disciplinata la costituzione, la destinazione e l'utilizzo del fondo.
5. Il Comune non procede al rimborso e all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00.

ART. 27

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D.Lgs. n. 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 28

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 29

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 164, legge 296/2006 e s.m.i..
3. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, su espressa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento ai sensi dell'art. 1, comma 165, legge 296/2006 e s.m.i..
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a euro 30,00.

ART. 30

RECLAMI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 23, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi di norma entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, e di norma entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

ART. 31

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le norme del regolamento per la gestione dei rifiuti in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite, con particolare riferimento a: classificazione dei rifiuti, costi di gestione, modalità di presentazione e approvazione del piano finanziario, applicazione delle riduzioni.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionali e comunitarie sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato "regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

ART. 34

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della TARSU e della TARES, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che

non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Le dichiarazioni TARES presentate nel corso dell'anno 2013 in ordine all'applicazione della riduzione di cui all' art. 15 comma 1 mantengono la loro validità e si applicano al nuovo tributo (TARI) con efficacia dall'anno 2014.
4. Per l'anno 2019 l'esenzione prevista dall'art. 20 comma 6, si applica anche a quei soggetti che hanno stabilito la residenza nel Comune già a far data dal 1 Gennaio 2018.

ALLEGATO A

Classificazione delle utenze non domestiche

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7 A	Agriturismi con somministrazione di pasti
8	Alberghi senza ristorante
8 A	Agriturismi senza somministrazione di pasti
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche e istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermessi di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club